

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, RECANTE CODICE DEL TERZO SETTORE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, e in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, individuando le relative procedure;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106;

VISTO l’articolo 1, comma 7, della sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del.....;

VISTA l’intesa intervenuta in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

E m a n a

il seguente decreto legislativo

ART. 1
(*Oggetto*)

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 2
(*Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017*)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole “ mediante lo svolgimento” sono aggiunte le seguenti: “, in via esclusiva o principale,”.

ART. 3
(*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017*)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole “ speciali e pericolosi” sono aggiunte le seguenti: “, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281”.

ART. 4
(*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017*)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola “finanziario” è sostituita dalla seguente: ” gestionale”;
 - b) al comma 2, la parola “finanziario” è soppressa;
 - c) al comma 6, dopo le parole “di cui all'articolo 6” sono aggiunte le seguenti:” a seconda dei casi”; le parole “ nella relazione al bilancio” sono soppresse”; dopo le parole “nella relazione di missione” sono aggiunte le seguenti: “, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio”.

ART. 5
(*Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017*)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 le parole “superiori a centomila” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiori a 220.000”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera b)".

ART. 7

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, dopo le parole "cooperazione internazionale allo sviluppo" la parola "nonché" è soppressa;
 - b) al medesimo comma 7, dopo le parole "legge 21 marzo 2001, n. 74" sono aggiunte le seguenti: ", nonché agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23";
 - c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale."

ART. 8

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "registro unico nazionale del Terzo settore" sono aggiunte le seguenti: " ai sensi del presente articolo";
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo, sono cancellate dai registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 senza che ciò comporti estinzione della persona giuridica. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore è data comunicazione alla competente Prefettura."

ART. 9

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo la parola “direttori” è aggiunta la seguente: “general”.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fermo restando il controllo contabile ai sensi del presente articolo, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire all'organo di controllo, di cui sia componente almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro, la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31.”;
 - b) al comma 7, le parole “dai sindaci” sono sostituite dalle seguenti: “dall'organo di controllo”.

ART.11

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “ delle prestazioni dei volontari associati” sono sostituite dalle seguenti: “dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati”;
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.”.

ART.12

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 le parole “dalle organizzazioni di volontariato associate” sono sostituite dalle seguenti: “dagli enti associati”.

ART.13

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “ dell'attività di volontariato dei propri associati” sono aggiunte le seguenti: “o delle persone associate agli enti associati”;
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.”.

ART.14

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole “beni” sono aggiunte le seguenti: “, anche di investimento”; le parole “e alle attività di investimento” sono soppresse; le parole “ degli enti del Terzo settore” sono sostituite dalle seguenti: “di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.

ART.15

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), la parola “otto” è sostituita dalla parola “dieci”;
 - b) alla lettera b), la parola “quattordici” è sostituita dalla parola “sedici”.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 60, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole “enti del Terzo settore” sono aggiunte in fine le seguenti: “nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;”.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n.117 del 2017)

1. All'articolo 64, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n. 117 del 2017 la parola “comma 6” è sostituita dalla seguente: “comma 7”.

ART. 18

(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo la parola "Ambito 4: Veneto", le parole "e Friuli Venezia Giulia" sono soppresse e dopo le parole " Ambito 14: Sicilia " sono aggiunte le seguenti: " ; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia";
 - b) al comma 3, le parole " 13 e 14" sono sostituite dalle parole "13, 14 e 15";
 - c) al comma 4, lettera b), le parole " di cui uno" sono soppresse; dopo la parola "designati" sono aggiunte le seguenti: "uno per ciascun territorio di riferimento,".

ART. 19

(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n.117 del 2017)

1. All'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole " con proprio atto di indirizzo" sono aggiunte le seguenti: " , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,".

ART. 20

(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n.117 del 2017)

1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 le parole "per le sole fondazioni" sono soppresse; dopo le parole "strutture sanitarie pubbliche" sono aggiunte in fine le seguenti: "da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. ".

ART. 21

(Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "Terzo settore" le parole "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono soppresse;
 - b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.";

- c) al comma 5, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5";
- d) al comma 6, le parole " , per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5" sono soppresse;
- e) il comma 15 è abrogato.

ART. 22

(Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-*bis*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.”;
 - b) il comma 2 è abrogato.

ART. 23

(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.”;
 - b) al comma 5, le parole da " , intendendo per queste ultime" a "natura commerciale" sono soppresse;
 - c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

“5-*bis*. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.”;

“5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.”;

- d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole “dei propri associati” sono aggiunte le seguenti: “e dei”; al terzo periodo, dopo le parole “degli associati” sono aggiunte le seguenti: “ e dei” e dopo la parola “familiari” la parola “o” è sostituita con la parola “e” .

ART. 24

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “ 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “5, 6 e 7”;
 - b) al comma 7 la parola “ sistematici” è sostituita dalla seguente: “sintetici”; le parole da “7-bis” fino alle parole “n. 225” sono sostituite dalle seguenti: “9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

ART. 25

(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole “Ferma restando” sono sostituite dalle seguenti: “Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando” ;
 - b) al comma 5, dopo la parola “fruizione,” le parole “in via prevalente” sono soppresse.

ART. 26

(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “ Terzo settore” le parole “non commerciali” sono soppresse; dopo le parole “di cui all'articolo” le parole “79, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: ”82, comma 1” e dopo le parole “erogazione liberale” le parole “in denaro” sono soppresse;
 - b) al comma 2, dopo le parole “ Terzo settore” le parole “non commerciali” sono soppresse; dopo le parole “di cui all'articolo” le parole “79, comma 5” sono sostituite

dalle seguenti ”82, comma 1”e al secondo periodo le parole da “Qualora” a “l’eccedenza” sono sostituite dalle seguenti: “ L’eventuale eccedenza”;

- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.”;
- e) al comma 6, le parole “anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82” sono soppresse.

ART. 27

(Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All’articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla rubrica dopo le parole “organizzazioni di volontariato” sono aggiunte le seguenti : “e degli enti filantropici”;
 - b) al comma 1, le parole “2 e 3”sono sostituite dalle seguenti: “2, 3 e 4”;
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-*bis*. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.”;
 - d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.”.

ART. 28

(Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All’articolo 86, comma 16, del decreto legislativo n. 117 del 2017 la parola “ sistematici” è sostituita dalla seguente “ sintetici” e le parole da “7-*bis*” a “n. 225” sono sostituite dalle seguenti: “9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96” .

ART. 29

(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole “in apposito documento ” sono sostituite dalle seguenti: “nel bilancio di esercizio di cui all'articolo 13”;
 - b) al comma 3, le parole “a 50.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 “ e le parole ” economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive” sono sostituite dalle seguenti: “di cassa”;
 - c) al comma 6, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente: “sei”.

ART. 30

(Coordinamento normativo)

1. All'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
 - b) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal seguente: “3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purchè siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.”;
2. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose”, sono aggiunte le seguenti: “assistenziali di cui alla lettera e-ter), del comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 51 e”;
3. All'articolo 10, primo comma, del decreto al presidente della Repubblica della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al numero 15), le parole “enti del Terzo settore di natura non commerciale” sono sostituite dalle seguenti: “enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”;
 - b) ai numeri 19), 20) e 27-ter), le parole “enti del Terzo settore di natura non commerciale” sono sostituite dalle seguenti: “enti del Terzo settore, escluse le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma di società”;

4. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "enti del Terzo settore" le parole "non commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o" e le parole " comma 1, lettera u)" sono sostituite dalle seguenti: " lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
 - b) all'articolo 6 il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.";
5. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo."

ART. 31

(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole "e imprese sociali" sono soppresse; dopo la parola "disposizioni" è aggiunta la seguente: "inderogabili"; dopo le parole "dell'assemblea ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.";
 - b) al comma 10 le parole "articoli 77, comma 10," sono sostituite dalle seguenti: " articoli 77, 79, comma 2-bis".

ART. 32

(Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
- "a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;"

ART. 33
(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 34
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 117 del 2017.

ART. 35
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.